

Introduzione

«È sicura di volerlo denunciare? È pur sempre suo marito». Quotidianamente questa frase viene rivolta alle donne cui il partner ha usato violenza, proprio nei luoghi in cui si aspettano di trovare aiuto. Mi è stata riportata da moltissime delle donne che ho incontrato e intervistato: coloro che lavorano nei centri antiviolenza di trentadue città di tutta Italia in cui sono stata o che ho contattato telefonicamente, e le vittime stesse, incontrate e intervistate di persona. Sono donne che si sono rifatte una vita, che dimostrano come dalla violenza si possa uscire. Nel loro modo di presentarsi, sorridenti, cordiali, eleganti, simpatiche, nulla fa più pensare che abbiano vissuto nell'incubo di essere state prigioniere e seviziate, fisicamente e psicologicamente, dall'uomo che hanno amato.

Queste donne hanno chiesto aiuto, confidando che le leggi dello Stato italiano le avrebbero protette. Hanno fatto il passo di chiederne l'adempimento, hanno visto in esse una mano tesa cui aggrapparsi per tirarsi fuori da una convivenza diventata intollerabile, per sopravvivere e tornare a vivere.

Ma che cosa hanno trovato concretamente presso le istituzioni cui si sono rivolte? Che cosa hanno loro risposto i medici, gli infermieri, i poliziotti, i carabinieri, i giudici, gli assistenti sociali che hanno incontrato; cioè gli occhi, le orecchie, le braccia, i cervelli, le bocche di uno Stato che afferma che alle donne che vengono maltrattate e picchiate dai loro mariti e conviventi va garantita protezione?

Non sempre gli occhi hanno visto, le orecchie hanno ascoltato, le braccia sono state pronte ad accogliere e a consolare. Non sempre hanno trovato la protezione di cui avevano bisogno. A volte per carenza nelle procedure – le azioni che la legge prescrive a coloro che la incarnano – ma più spesso perché, dal momento che al posto della «legge» agiscono esseri u-

mani concreti, questi possono essere convinti dell'ingiustizia della violenza oppure non accettare quello che la legge prescrive, possono identificarsi con la vittima oppure con il carnefice, o magari omettere qualsiasi azione per amore del quieto vivere, per non interferire con il dominio del più forte. E il dominio dell'uomo sulla donna è legittimato da un'intera cultura in cui la donna fatica ad affermarsi come soggetto portatore di istanze, desideri e bisogni che non coincidono con quelle di colui che socialmente le rappresenta: il marito, non più legale rappresentante ma ancora rappresentante sociale dell'unità della Famiglia.

Perché il problema è questo: da una parte queste donne sono cittadine, titolari di diritti umani e di diritti di cui lo Stato italiano si fa garante, ma dall'altra esse sono parte di una famiglia, una parte integrante e irrinunciabile per la quantità di lavoro non pagato che vi prestano, e ad essa si vuole che sacrificino la dignità, la salute, l'integrità fisica e psicologica, in nome dell'ideologia che considera questa Famiglia, con la effe maiuscola, come estranea all'azione dello Stato e delle sue leggi. Nei confini (artificiali) della Famiglia vi sono azioni e relazioni che sono sottratte alla sfera pubblica, e riconfigurano una zona al di qua del diritto in cui l'uomo è patriarca, è sovrano assoluto, è al di sopra delle leggi, è colui che, in questa sfera privata, le leggi le fa e le disfa a piacimento.

In questo libro si parlerà di violenza contro le donne in un modo molto diverso da quello cui siamo abituate e abituati nel dibattito pubblico. Ogni volta che un atroce fatto di cronaca ai danni delle donne viene riportato dai media, la risposta istituzionale è quella di chiedere, proporre, dibattere una nuova legge. Ma forse il problema non è così «semplice» (tra virgolette...), perché le leggi esistono già, ma meno del 7% delle violenze maschili è denunciato¹. Perché le donne non denunciano, che è una forma del chiedere aiuto alle istituzioni? La risposta non è solo nella legge ma anche in quello che concretamente accade quando una donna oppressa dalla violenza cerca finalmente rifugio e si rivolge alle forze dell'ordine e alla magistratura per essere protetta e ottenere giustizia.

Vediamo però innanzitutto quali sono queste leggi che la proteggono. Il reato che è stato commesso nella gran parte dei casi presentati è la violenza

¹ Secondo l'indagine ISTAT su un campione rappresentativo di 25.000 donne, il 93,8% delle violenze fisiche e sessuali subite nel corso della vita non vengono denunciate, dato che sale al 96,4% per quelle subite negli ultimi 12 mesi (ISTAT, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006*, Roma 2007, p. 4).

privata o i maltrattamenti in famiglia, la cui formulazione risale al Codice Rocco. L'articolo 572 del Codice penale è intitolato «Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli» e usa una formulazione un po' datata: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [*che parla dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina*], maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni», anche se secondo l'articolo 575, che sanziona l'omicidio: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno». L'articolo è certo criticabile anche sotto altri punti di vista, ma è stato reso più adeguato dalle più recenti definizioni che la Cassazione ha dato del reato di maltrattamenti nelle sue sentenze, includendovi oltre alla violenza fisica anche quella economica e psicologica: «L'illiceità del trattamento deve consistere in una sistematica persecuzione suggerita da odio, malanimo, disprezzo, crudeltà fine a se stessa, riconducibile alla determinazione dell'agente di arrecare sofferenze fisiche e morali» (Cass. pen., 173385/86); «Il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o morale, della libertà o del decoro delle persone di famiglia, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e le vittime» (Cass. pen., 181768/89); «Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, previsto dall'art. 572 c.p., esige per la sua configurabilità una abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione da parte del soggetto attivo del reato» (Cass. pen., 193284/92). La Cassazione ha anche stabilito che i confini della famiglia non sono giuridici ma affettivi: la legge riguarda anche i conviventi.

In alcuni casi il reato commesso è quello di violenza sessuale, che è descritto all'articolo 609 bis del codice penale: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali».

Ho indagato l'applicazione di queste leggi, che voglio considerare per lo meno sufficienti. Certo, la legge sulla violenza sessuale del 1996 fu appro-

vata tra grosse polemiche e lasciò molta insoddisfazione². Certo è curioso che i maltrattamenti anche se protratti per anni siano un reato punibile con il carcere da uno a cinque anni, mentre una singola violenza sessuale è punibile con reclusione da cinque a dieci anni. Certo, mentre nel 1996 le «Norme contro la violenza sessuale» hanno collocato il reato di stupro tra i reati contro la persona invece di considerarlo un atto contro la morale, i maltrattamenti familiari rimangono ancora delitti contro l'assistenza familiare³, come li aveva definiti il codice fascista Rocco – di cui ancora non ci siamo liberati (il precedente codice del liberale Zanardelli, invece, già li considerava delitti contro la persona). E poi vi è stata a lungo la palese inadeguatezza del codice penale per la mancanza di un reato specifico di *stalking* (atti persecutori), introdotto finalmente nel 2009⁴. E infine, nell'estate 2009 è stata approvata un'inaudita violenza di Stato contro le madri migranti che vorrebbe impedire che riconoscano i figli partoriti in Italia se prive di permesso di soggiorno – una norma barbara che voglio considerare transitoria, una macchia orribile che va cancellata al più presto.

Ma (pacchetto sicurezza a parte) queste leggi, per quanto lontane dalla perfezione, sono in vigore e individuano come reati specifici gli atti di violenza che le donne subiscono. Che cosa accade poi quando donne maltrattate e picchiate ne chiedono l'applicazione è l'oggetto della ricerca di questo libro.

Nei capitoli successivi vedremo che cosa succede concretamente oggi in Italia a chi ha bisogno di aiuto per uscire da una relazione violenta. Le voci di questa inchiesta ci parlano di coloro che agiscono nelle varie parti cui sono intitolati i diversi capitoli del libro: a volte sono quelle degli stessi

² Un libretto assai condivisibile su come e perché si è arrivati a una legge contestabile è stato scritto da Roberta Tatafiore: *De bello fallico: cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale*, Stampa alternativa, Viterbo 1996.

³ Sono collocati nel titolo XI dei «Delitti contro la famiglia».

⁴ Per una critica dei testi legislativi che parlano di violenza contro le donne vedi Federica Resta, «Stalking. Ragioni e limiti di un dibattito», in *Studi sulla questione criminale*, anno III, n. 2, 2008, pp. 79-98.

Nei casi degli atti persecutori chiamati *stalking* l'unica fattispecie applicabile prima del d.d.l. di febbraio convertito nella l. 38/2009 contro gli atti persecutori (ora puniti con il carcere da 6 mesi a 4 anni) era quella delle «molestie» (art. 660 c.p.), purtroppo del tutto inutile per neutralizzare l'azione del persecutore (che può sorvegliare, telefonare ossessivamente, apparire all'improvviso nei luoghi frequentati dalla vittima...) e prevenire un'*escalation* dei suoi atti persecutori: per le molestie è prevista una pena massima di sei mesi e nessuna misura cautelare è applicabile.

addetti ai lavori⁵, ma soprattutto sono quelle delle operatrici e avvocate di una trentina di centri antiviolenza, in due dei quali ho potuto parlare direttamente con alcune donne che vi si sono rivolte. Con tutte e tutti gli intervistati abbiamo parlato del rapporto tra le donne che subiscono violenza maschile (nella gran parte dei casi da parte dei partner o ex) e le diverse istituzioni pubbliche: quale interazione vi è al momento della richiesta di aiuto? Il momento dell'accoglienza è particolarmente delicato per il rischio di ricaduta nella «spirale della violenza» inflitta dal marito o compagno. Come rispondono oggi i «terminali» dell'apparato statale a richieste che spesso avvengono dopo anni di violenze? Vedremo come si comportano le diverse figure preposte a tutelare le donne come cittadine e come esseri umani: dai servizi di pronto soccorso alle forze dell'ordine, alla magistratura con le sue ordinanze e sentenze, ai servizi sociali, per esaminare infine quali sono le misure più efficaci che si possono applicare per fermare la violenza.

Questo è il problema principale che la mia ricerca sulle vittime di violenza domestica che si rivolgono alle istituzioni ha rilevato: se le leggi in Italia possono essere giudicate abbastanza buone, la loro applicazione è ancora molto carente e dipende dalla fortuna di incontrare operatori sensibilizzati per qualità personali o perché sul territorio si sono stabilite reti di collaborazione con i centri antiviolenza (solo pochissimi dei quali sono parte dei servizi sociali), nella generale mancanza di una preparazione sistematica ad aiutare vittime di maltrattamenti in famiglia, preparazione che le stesse istituzioni dovrebbero fornire a chi vi lavora. E dell'effettiva applicazione delle leggi pochi politici si occupano, mentre la loro proposta e approvazione è sempre molto dibattuta sui mezzi di comunicazione di massa, assicurando visibilità ai politici che le promuovono, per poi dimenticarsene al momento, oscuro e faticoso, di verificarne il funzionamento.

La ricerca è stata svolta nella primavera del 2008. Il tema del rapporto tra donne vittime di violenza maschile e pubbliche istituzioni ha avuto due focus: uno sulle vicende di un campione casuale delle prime 5 donne che si sono rivolte a ciascun centro nel 2007 (111 casi validi in totale: 94 per violenze da parte del partner, 11 da parte dell'ex, 4 da parte di altri parenti e 2 di non familiari), e uno sulle valutazioni che i centri antiviolenza fanno sul lavoro delle istituzioni, con il racconto dei casi particolarmente positivi e di

⁵ Mancano purtroppo, per mancanza di risposta o diniego alle richieste di intervista, le testimonianze dirette di giudici togati e assistenti sociali, nonché di operatori dei consultori catolici.

quelli particolarmente negativi accaduti in particolare nel 2007⁶. Molti esperti e osservatori privilegiati esterni ai centri antiviolenza sono stati sentiti: ringrazio tutti coloro – rappresentanti delle forze dell'ordine, psicoterapeuti, avvocati, criminologi – che mi hanno parlato del loro lavoro, e che hanno dedicato del tempo a farmi comprendere dal loro punto di vista molti importanti aspetti di questo problema sociale⁷.

Queste storie, in molti casi amare, non vogliono e non devono far riconoscere il lavoro importante e imprescindibile di chi con impegno applica le norme esistenti e spende le proprie competenze professionali in modo da combattere il problema sociale della violenza maschile contro le donne, e nemmeno vogliono scoraggiare chi si trova nella situazione di essere oppressa dalla violenza maschile dal chiedere aiuto. Sono piuttosto un atto di denuncia, che contiene questa esortazione: non basta l'affermazione dei diritti sulla carta, bisogna entrare nei meccanismi sociali che li possono realizzare, bisogna intervenire sugli ingranaggi che possono trasformare l'astratta indignazione per la violenza maschile contro le donne in una protezione concreta. Bisogna far funzionare la macchina della giustizia, ma anche fare il possibile per prevenire gli atti di violenza ginocida, la violenza che è espressione di disprezzo per ciò che è femminile, diffondendo una cultura del rispetto per la libertà delle donne.

⁶ Per l'analisi quantitativa di questo campione vedi il mio articolo «Violenza maschile contro le donne e risposte delle istituzioni pubbliche», pubblicato nel vol. 3/2009 della rivista *Studi sulla questione criminale*.

⁷ Ringrazio anche Erika Bernacchi per la sua collaborazione nella raccolta delle interviste in Toscana, e tutte le altre collaboratrici che hanno trascritto parte delle interviste.